

## TITOLO I - PARTE GENERALE

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Articolo I - Oggetto e finalità</b></p> <p>1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde, di seguito "suolo pubblico".</p> <p>2. La presente disciplina costituisce uno strumento normativo organico le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del P.R.G., sono finalizzate al miglioramento del paesaggio urbano, attraverso una efficace gestione dello spazio pubblico.</p> <p>3. Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel Regolamento comunale <i>n. 257, Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.</i></p> <p>4. Sono fatte salve le particolari discipline contenute in apposite convenzioni.</p>	<p><b>Articolo I - Oggetto e finalità</b></p> <p>1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde, di seguito "suolo pubblico".</p> <p>2. La presente disciplina costituisce uno strumento normativo organico le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del P.R.G., sono finalizzate al miglioramento del paesaggio urbano, attraverso una efficace gestione dello spazio pubblico.</p> <p>3. Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel Regolamento comunale <b>n. 395, Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di Autorizzazioni Relative alla Diffusione ed Esposizione di Messaggi Pubblicitari, Istituito ai Sensi della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160.</b></p> <p>4. Sono fatte salve le particolari discipline contenute in apposite convenzioni.</p>
<p><b>Articolo 2 - Definizioni</b></p>	<p><b>Articolo 2 - Definizioni</b></p>
<p>1. Per "suolo pubblico" si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della Città o privato sottoposto alla servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde. Nel caso di suolo pubblico trattato a verde</p>	<p>1. Per "suolo pubblico" si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della Città o privato sottoposto alla servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde. Nel caso di suolo pubblico trattato a verde</p>

<p>si rimanda alla specifica regolamentazione in materia.</p> <p>2. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche.</p> <p>3. Per "padiglione" si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>si rimanda alla specifica regolamentazione in materia.</p> <p>2. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche.</p> <p>3. Per "padiglione" si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente <b>e determinano aumento della superficie di somministrazione.</b></p>
--	--

**TITOLO II - TIPI DI ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL'APERTO  
ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE**

**CAPO I – DEHORS**

<p><b>Articolo 3 - Classificazione e caratteristiche</b></p> <p>1. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;</li> <li>- TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande</li> </ul>	<p><b>Articolo 3 - Classificazione e caratteristiche</b></p> <p>1. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti <b>o fioriere</b>. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;</li> </ul>
---	--

<p>su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.</p> <p>2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1 e D2, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A al presente Regolamento.</p> <p>3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors ed è disciplinata dal Regolamento comunale n. 257, Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; tale occupazione è consentita unicamente quando la larghezza del marciapiede ne permette il posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale ed è comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo previa concessione rilasciata a sensi del Regolamento comunale n. 257, C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Tale concessione non può aggiungersi alle occupazioni disciplinate dal presente Regolamento ed ai fini del rilascio è necessario ottenere i pareri preventivi dei Servizi comunali competenti.</p>	<p>- TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.</p> <p>2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1 e D2, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A al presente Regolamento.</p> <p>3. Abrogato.</p>
<p><b>Articolo 4 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione per occupazione del suolo pubblico con dehors (D1/D2)</b></p> <p>1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico deve richiedere preventivamente il provvedimento di</p>	<p><b>Articolo 4 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione per occupazione del suolo pubblico con dehors (D1/D2)</b></p> <p>1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico deve richiedere preventivamente il provvedimento di</p>

<p>concessione; tale concessione è rilasciata dagli uffici comunali competenti.</p> <p>2. A tali fini, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza, in formato cartaceo, ovvero anche in via telematica, secondo le prescrizioni fornite dagli uffici comunali competenti e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.</p> <p>3. Il procedimento amministrativo si conclude in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di enti esterni.</p> <p>4. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione le cui specifiche sono espressamente indicate nelle Linee guida approvate con apposita determinazione dirigenziale.</p> <p>5. <i>I progetti relativi alla collocazione dei dehors sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo e valutati in sede di apposito tavolo tecnico.</i></p>	<p>concessione; tale concessione è rilasciata dagli uffici comunali competenti.</p> <p>2. A tali fini, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza, in formato cartaceo, ovvero anche in via telematica, secondo le prescrizioni fornite dagli uffici comunali competenti e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.</p> <p>3. Il procedimento amministrativo si conclude in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di enti esterni.</p> <p>4. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione le cui specifiche sono espressamente indicate nelle Linee guida approvate con apposita determinazione dirigenziale <b>e dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'occupazione richiesta.</b></p> <p>5. <b>L'istanza presentata, le certificazioni allegate nonché l'allestimento e collocazione dei dehors saranno sottoposti, mediante controllo a campione, a verifica da parte dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo.</b></p>
<p><b>Articolo 5 - Durata della concessione</b></p> <p>1. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere rilasciata per la durata massima di un anno dalla data del rilascio della concessione. Alla scadenza della stessa, qualora non vi sia alcuna modifica dell'allestimento, potrà essere presentata una istanza di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, corredata da una autocertificazione, completa di relazione fotografica, che attesti la conformità del dehors alla concessione precedentemente rilasciata. In caso di modifica dell'allestimento dovrà essere presentata una nuova istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto definito nelle</p>	<p><b>Articolo 5 - Durata della concessione</b></p> <p>1. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere rilasciata per la durata massima di un anno dalla data del rilascio della concessione. <b>In data antecedente</b> alla scadenza della stessa, qualora non vi sia alcuna modifica dell'allestimento, potrà essere presentata una istanza di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, corredata da una autocertificazione, completa di relazione fotografica, che attesti la conformità del dehors alla concessione precedentemente rilasciata. In caso di modifica dell'allestimento dovrà essere presentata una nuova istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto definito nelle</p>

<p>Linee guida approvate con determinazione dirigenziale.</p> <p>2. Entro 10 giorni dall'installazione, e comunque entro 30 giorni dal rilascio della concessione, dovrà essere presentata all'ufficio competente dal richiedente relazione fotografica in duplice copia comprovante la conformità dell'installazione al progetto approvato.</p> <p>3. Costituisce causa di diniego al rilascio o rinnovo della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.</p>	<p>Linee guida approvate con determinazione dirigenziale.</p> <p><b>2. Abrogato</b></p> <p>3. Costituisce causa di diniego al rilascio o rinnovo della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.</p>
---	--

**CAPO II - PADIGLIONI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE (P)**

<p><b>Articolo 6 - Caratteristiche</b></p> <p>1. Per padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande (P) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione. Essi vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIPO P1 APERTO SU UN LATO;</li> <li>- TIPO P2 CHIUSO.</li> </ul> <p>2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A del presente Regolamento.</p> <p>3. La superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al competente Servizio.</p> <p>4. Per tutto quanto attiene il calcolo del fabbisogno dei parcheggi e la</p>	<p><b>Articolo 6 - Caratteristiche</b></p> <p>1. Per padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande (P) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione. Essi vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIPO P1 APERTO SU UN LATO;</li> <li>- TIPO P2 CHIUSO.</li> </ul> <p>2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A del presente Regolamento.</p> <p>3. La superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al competente Servizio.</p> <p>4. Per tutto quanto attiene il calcolo del fabbisogno dei parcheggi e la</p>
--	--

<p>relativa monetizzazione troverà applicazione la specifica normativa prevista per gli ampliamenti della superficie di somministrazione in precario edilizio dal Documento Tecnico del Regolamento comunale n. 329, Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici.</p>	<p>relativa monetizzazione troverà applicazione la specifica normativa prevista per gli ampliamenti della superficie di somministrazione in precario edilizio dal Documento Tecnico del Regolamento comunale n. 329, Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici.</p>
<p><b>Articolo 7 - Condizioni e modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del titolo abilitativo edilizio per nuove installazioni</b></p> <p>1. I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, e di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.</p> <p>2. Le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.</p> <p>3. Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura tipo (P) ad esso annessa, deve ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto, presupposto per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.</p> <p>4. Al fine di ottenere il provvedimento di concessione occorre presentare formale istanza in formato cartaceo ovvero in via telematica secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.</p> <p>5. I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa in materia di edilizia, sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo e valutati in sede di apposito</p>	<p><b>Articolo 7 - Condizioni e modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del titolo abilitativo edilizio per nuove installazioni</b></p> <p>1. I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, e di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.</p> <p>2. Le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.</p> <p>3. Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura tipo (P) ad esso annessa, deve ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto, presupposto per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. <b>Il permesso di costruire e la relativa concessione per occupazione del suolo pubblico potranno essere rilasciati solo nel caso in cui l'area oggetto di intervento risulti libera e sgombera dai eventuali precedenti occupazioni.</b></p> <p>4. Al fine di ottenere il provvedimento di concessione occorre presentare formale istanza in formato cartaceo ovvero in via telematica secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.</p> <p>5. I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa in materia di edilizia, sono sottoposti ai pareri dei</p>

tavolo tecnico.	Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo e valutati in sede di apposito tavolo tecnico.
-----------------	---

**TITOLO III - PRESCRIZIONI GENERALI**

<p><b>Articolo 8 - Progetti Integrati d'Ambito</b></p> <p>1. Il Progetto Integrato d'Ambito (P.I.A.) è uno strumento per la gestione e l'indirizzo dell'uso del suolo pubblico mirato ad un preciso ambito ovvero in luoghi ritenuti rilevanti all'interno del sistema urbano. Esso stabilisce parametri progettuali e tipologici costitutivi dei dehors, dei padiglioni e dei relativi arredi e costituisce uno dei mezzi per poter ottenere il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana, nonché un buon risultato della qualità dello spazio pubblico.</p> <p>2. La Giunta Comunale ovvero le Circoscrizioni, sentite le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito Albo ove esistenti, nonché le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors ovvero dei padiglioni. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i Servizi competenti per indirizzare e migliorare eventuali proposte.</p> <p>3. A loro volta, le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito Albo, e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente a padiglioni e dehors alla Circoscrizione di riferimento, che li trasmette al Servizio competente per la relativa valutazione tecnica.</p> <p>4. Nel caso in cui la Città disponga od approvi Progetti Integrati d'Ambito (P.I.A.) in funzione dei valori storico-ambientali o per promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o</p>	<p><b>Articolo 8 - Progetti Integrati d'Ambito</b></p> <p>1. Il Progetto Integrato d'Ambito (P.I.A.) è uno strumento per la gestione e l'indirizzo dell'uso del suolo pubblico mirato ad un preciso ambito ovvero in luoghi ritenuti rilevanti all'interno del sistema urbano. Esso stabilisce parametri progettuali e tipologici costitutivi dei dehors, dei padiglioni e dei relativi arredi e costituisce uno dei mezzi per poter ottenere il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana, nonché un buon risultato della qualità dello spazio pubblico.</p> <p>2. La Giunta Comunale ovvero le Circoscrizioni, sentite le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito Albo ove esistenti, nonché le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors ovvero dei padiglioni. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i Servizi competenti per indirizzare e migliorare eventuali proposte.</p> <p>3. A loro volta, le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito Albo, e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente a padiglioni e dehors alla Circoscrizione di riferimento, che li trasmette al Servizio competente per la relativa valutazione tecnica.</p> <p>4. Nel caso in cui la Città disponga od approvi Progetti Integrati d'Ambito (P.I.A.) in funzione dei valori storico-ambientali o per promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o</p>
--	--

<p>modificano le norme tecniche di carattere generale contenute nell'allegato A "Norme Tecniche".</p> <p>5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani o dalle Circoscrizioni, possono essere previste riduzioni del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli esercenti dei pubblici esercizi aderenti al progetto.</p> <p>6. In caso di approvazione di Progetti Integrati d'Ambito, i titolari dei pubblici esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel progetto entro e non oltre il termine di 36 mesi a partire dalla data di approvazione dello stesso e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.</p>	<p>modificano le norme tecniche di carattere generale contenute nell'allegato A "Norme Tecniche".</p> <p>5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani o dalle Circoscrizioni, possono essere previste riduzioni del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli esercenti dei pubblici esercizi aderenti al progetto.</p> <p>6. In caso di approvazione di Progetti Integrati d'Ambito, i titolari dei pubblici esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel progetto entro e non oltre il termine di 36 mesi a partire dalla data di approvazione dello stesso e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.</p>
<p><b>Articolo 9 - Soluzioni progettuali alternative</b></p> <p>1. In relazione a particolari esigenze di interesse pubblico ovvero in caso di oggettiva necessità di consentire una circostanziata deroga a prescrizioni, anche di carattere dimensionale, di cui alle Norme Tecniche allegate al presente Regolamento, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, previo parere del Servizio competente per materia e <i>previo parere</i> degli Enti sovraordinati, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative.</p>	<p><b>Articolo 9 - Soluzioni progettuali alternative</b></p> <p>1. In relazione a particolari esigenze di interesse pubblico ovvero in caso di oggettiva necessità di consentire una circostanziata deroga a prescrizioni, anche di carattere dimensionale, di cui alle Norme Tecniche allegate al presente Regolamento, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, previo parere <b>dei Servizi competenti per materia e degli Enti sovraordinati</b>, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative.</p> <p><b>2. Al fine della deroga di cui al punto precedente l'interessato potrà presentare istanza corredata da proposta progettuale al competente Assessorato.</b></p>
<p><b>Articolo 10 - Prescrizioni generali</b></p> <p>1. I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto <i>approvato</i>. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente mantenuti e potati.</p> <p>2. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse</p>	<p><b>Articolo 10 - Prescrizioni generali</b></p> <p>1. I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto <b>asseverato presentato</b>. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente mantenuti e potati.</p> <p>2. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in</p>

<p>condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso.</p> <p>3. La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente.</p> <p>4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico c/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le indicazioni della Città.</p> <p>5. Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite.</p> <p>6. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>7. Fatte salve le ulteriori limitazioni disposte dai Regolamenti in materia, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali; è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.</p>	<p>perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso.</p> <p>3. La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente.</p> <p>4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico c/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le indicazioni della Città.</p> <p>5. Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite.</p> <p>6. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>7. Fatte salve le ulteriori limitazioni disposte dai Regolamenti in materia, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali; è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.</p>
<p><b>Articolo 11 - Orario</b></p> <p>1. Il dehors o il padiglione osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors e padiglioni collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del giorno successivo.</p> <p>2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore</p>	<p><b>Articolo 11 - Orario</b></p> <p>1. Il dehors o il padiglione osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors e padiglioni collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del giorno successivo.</p> <p>2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore</p>

<p>24.00.</p> <p>3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.</p> <p>4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dei dehors (D1 e D2) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. In quest'ultimo caso dovrà essere garantita la messa in sicurezza di tali arredi, in modo che non siano facilmente asportabili e non ne possa essere fatto uso improprio. Nel caso di dehors di tipo D1 (senza pedana), è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.</p>	<p>24.00.</p> <p>3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.</p> <p>4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dei dehors (D1 e D2) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. In quest'ultimo caso dovrà essere garantita la messa in sicurezza di tali arredi, in modo che non siano facilmente asportabili e non ne possa essere fatto uso improprio. Nel caso di dehors di tipo D1 (senza pedana), è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.</p>
<p><b>Articolo 12 - Danni ed interventi sostitutivi</b></p> <p>1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors (D1 e D2) o padiglioni (P), deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione.</p> <p>2. In caso di revoca o decadenza della concessione ai sensi del successivo articolo 14, ovvero per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberate ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le</p>	<p><b>Articolo 12 - Danni ed interventi sostitutivi</b></p> <p>1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors (D1 e D2) o padiglioni (P), deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione.</p> <p>2. In caso di revoca o decadenza della concessione ai sensi del successivo articolo 14, ovvero per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberate ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le</p>

<p>spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.</p>	<p>spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.</p>
<p><b>Articolo 13 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata</b></p> <p>1. Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors o padiglioni, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors (D1, D2) o padiglioni (P) può essere revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al suo rilascio, il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in caso di motivata urgenza il termine si riduce a 5 giorni di preavviso.</p> <p>2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Dirigente competente nei seguenti casi:</p> <p>a. qualora nella località interessata debbano essere realizzati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, deve avvenire con 15 giorni di preavviso;</p> <p>b. qualora si rendano necessari di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'occupante può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente ovvero la</p>	<p><b>Articolo 13 - Sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata</b></p> <p>1. Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors o padiglioni, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors (D1, D2) o padiglioni (P) può essere revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al suo rilascio, il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in caso di motivata urgenza il termine si riduce a 5 giorni di preavviso.</p> <p>2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Dirigente competente nei seguenti casi:</p> <p>a. qualora nella località interessata debbano essere realizzati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, deve avvenire con 15 giorni di preavviso;</p> <p>b. qualora si rendano necessari di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'occupante può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente ovvero la</p>

<p>società competente all'attività di pronto intervento, sono autorizzati a rimuovere le strutture;</p> <p>c. ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso, né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento, ma esclusivamente al rimborso di cui al successivo comma 4.</p> <p>3. <i>Nei casi di revoca o di sospensione</i> della concessione i costi di rimozione dell'allestimento sono a carico del concessionario.</p> <p>4. <i>Nel caso di revoca o</i> sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.</p>	<p>società competente all'attività di pronto intervento, sono autorizzati a rimuovere le strutture;</p> <p>c. ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso, né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento, ma esclusivamente al rimborso di cui al successivo comma 4.</p> <p>3. <b>Nei casi di sospensione</b> della concessione i costi di rimozione dell'allestimento sono a carico del concessionario.</p> <p>4. <b>Nel caso di sospensione</b> della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.</p> <p><b>5. Per tutto quanto non previsto restano salve le disposizioni di cui all'art. 14 del Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di Autorizzazioni Relative alla Diffusione ed Esposizione di Messaggi Pubblicitari, Istituito ai Sensi della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160.</b></p>
<p><b>Articolo 14 - Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni</b></p> <p>1. La concessione è sospesa dal Dirigente dell'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento nei seguenti casi:</p> <p>a) quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 12 secondo comma;</p> <p>b) quando si verifica un abuso dello spazio concesso e di cui alla concessione rilasciata;</p> <p>c) quando si è verificata una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata.</p> <p>Nei suddetti casi, la sospensione della concessione viene revocata se vengono</p>	<p><b>Articolo 14 - Revoca delle concessioni</b></p> <p>1. Abrogato</p>

meno i presupposti che l'hanno determinata; tale condizione dovrà essere dimostrata dal titolare della concessione.

2. *La concessione è revocata:*

- a) *nel caso* di tre o più violazioni nello stesso anno delle norme del presente Regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo;
- b) quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors (D1 e D2) e dei padiglioni (P) non risultino conformi alla vigente normativa;
- c) quando gli elementi che compongono i dehors e i padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
- d) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più accertamenti di violazioni;
- e) in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors o dei padiglioni;
- f) qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
- g) in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
- h) in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.

3. La concessione decade:

- a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;
- b) in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.

4. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi previsti al comma 2. il titolare dell'esercizio

**2. Fatte salve le disposizioni in materia previste dal Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di Autorizzazioni Relative alla Diffusione ed Esposizione di Messaggi Pubblicitari, Istituito ai Sensi della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, la concessione è revocata, previa contestazione dell'Organo preposto alla vigilanza, con provvedimento motivato dal soggetto che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:**

- a) **quando ricorrono** tre o più violazioni nello stesso anno delle norme del presente Regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo;
- b) quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors (D1 e D2) e dei padiglioni (P) non risultino conformi alla vigente normativa;
- c) quando gli elementi che compongono i dehors e i padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
- d) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più accertamenti di violazioni;
- e) in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors o dei padiglioni;
- f) qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
- g) in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
- h) in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.

<p>può presentare nuovamente istanza a sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglioni nei casi di accertata occupazione abusiva.</p>	<p>3. La concessione decade:</p> <p>a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;</p> <p>b) in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.</p> <p>4. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi previsti al comma 2. il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglioni nei casi di accertata occupazione abusiva.</p>
<p><b>Articolo 15 - Sanzioni</b></p> <p>1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dalla normativa urbanistico-edilizia e dal Regolamento comunale <i>n. 257, Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche</i>, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.</p> <p>2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors o padiglioni annessi agli esercizi di somministrazione, senza la prescritta</p>	<p><b>Articolo 15 - Sanzioni</b></p> <p>1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, <b>nonché ai precetti contenuti nelle Norme Tecniche</b>, fatte salve l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dalla normativa urbanistico-edilizia e dal Regolamento comunale <b>n. 395, Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di Autorizzazioni Relative alla Diffusione ed Esposizione di Messaggi Pubblicitari, Istituito ai Sensi della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160</b>, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un</p>

<p>concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o totalmente difforme rispetto al progetto <i>approvato</i>, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 20 aprile 1992 o dall'articolo 18 del Regolamento comunale n. 257, <i>Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche</i>.</p> <p>3. Per le occupazioni con padiglioni che prevedono il rilascio di un titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.</p>	<p>minimo di 80,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.</p> <p>2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors o padiglioni annessi agli esercizi di somministrazione, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o totalmente difforme rispetto al progetto <b>asseverato presentato</b>, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 20 aprile 1992 o dall'articolo 30 del Regolamento comunale n. 395, <b>Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di Autorizzazioni Relative alla Diffusione ed Esposizione di Messaggi Pubblicitari, Istituito ai Sensi della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160</b>.</p> <p>3. Per le occupazioni con padiglioni che prevedono il rilascio di un titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.</p>
<p><b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</b></p>	
<p><b>Articolo 16 - Norme transitorie specifiche</b></p> <p>1. Tutti i dehors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla scadenza delle concessioni quinquennali già rilasciate, con il canone applicato secondo le tariffe annualmente determinate.</p> <p>2. <i>Le concessioni di cui al comma precedente che scadono nell'anno di</i></p>	<p><b>Articolo 16 - Norme transitorie specifiche</b></p> <p>1. Tutti i dehors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla scadenza delle concessioni quinquennali già rilasciate, con il canone applicato secondo le tariffe annualmente determinate.</p> <p>2. <b>Le concessioni di cui al comma precedente rilasciate o rinnovate</b></p>

<p><i>entrata in vigore del presente Regolamento sono prorogate di 2 (due) anni a decorrere dalla rispettiva data di scadenza.</i></p> <p>3. Le nuove concessioni, comprese le autorizzazioni del relativo titolo abilitativo, qualora richiesto, sono rilasciate secondo la disciplina del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore dello stesso.</p> <p>4. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che sia stato titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, con dehors stagionale ex Regolamento Comunale n. 287 per l'anno 2019, può presentare Istanza di rinnovo di detta concessione al fine di reinstallare sul territorio la medesima struttura così come rappresentata nel progetto originario precedentemente autorizzato, purché lo stesso abbia ottenuto nell'annualità precedente un parere di conformità entro i termini previsti dalla previgente disciplina; il periodo di occupazione richiesto potrà essere concesso con scadenza entro e non oltre la data del 30 novembre 2020, successivamente a tale data le concessioni per la realizzazione di strutture dehors potranno essere rilasciate unicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al Regolamento Comunale n. 388; l'istanza di rinnovo di concessione di suolo dovrà essere presentata via PEC alla Circoscrizione territorialmente competente corredata dall'autocertificazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 445/2000, che attesti che la struttura che verrà reinstallata sarà perfettamente rispondente al progetto originario assentito di cui al comma 1; entro 10 giorni dall'installazione del dehors e, comunque entro 30 giorni dal rilascio della concessione, dovrà essere presentata all'ufficio competente relazione fotografica comprovante la conformità dell'installazione al progetto approvato; ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento Comunale COSAP n. 257 costituisce motivo ostativo al rilascio del rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune.</p>	<p><b>negli anni 2015, 2016 e 2017 sono prorogate, salvo rinuncia da parte del concessionario, fino alla data del 31.12.2022.</b></p> <p>3. Le nuove concessioni, comprese le autorizzazioni del relativo titolo abilitativo, qualora richiesto, sono rilasciate secondo la disciplina del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore dello stesso.</p> <p>4. <b>Abrogato</b></p>
<p><b>Articolo 17 - Entrata in vigore</b></p>	<p><b>Articolo 17 - Entrata in vigore</b></p>

<p>1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020; dalla medesima data, sono abrogati i Regolamenti comunali n. 287 "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" e n. 293 "Disciplina dei padiglioni permanenti ad uso ristoro su suolo pubblico o suolo privato assoggettato ad uso pubblico".</p>	<p>1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020; dalla medesima data, sono abrogati i Regolamenti comunali n. 287 "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" e n. 293 "Disciplina dei padiglioni permanenti ad uso ristoro su suolo pubblico o suolo privato assoggettato ad uso pubblico".</p>
--	--